

VIII CONSULTA NAZIONALE ASTAF

CONFLITTO FRA GIUSTIZIA ED INFORMAZIONE: REALTA' EUROPEA E PROBLEMA ETICO ITALIANO.

Il tema che quest'anno è stato prescelto contiene un esplicito richiamo non solo alla realtà nazionale italiana ma anche al contesto europeo.

Ciò rende ancora più vasto il campo delle problematiche connesse ai rapporti fra giustizia ed informazione. Non basterebbero infatti settimane intere di convegno per cercare di affrontare con una certa completezza il solo argomento inerente i rapporti tra magistratura e mass media.

Per rispetto ai limiti di tempo imposti in questa sede mi sarà possibile offrirvi solo qualche spunto di riflessione di carattere generale per soffermarmi su aspetti del problema che potrei definire "culturali" in senso lato prima ancora che giuridici.

Un primo spunto di interesse si può rinvenire nel fatto che anche attraverso una limitata ricognizione dottrina in tema di informazione e giustizia si evince che la gran parte delle problematiche che troppo spesso si riconducono alla peculiare situazione italiana sono invece presenti nel contesto europeo.

Non avendo né le conoscenze tecniche né la possibilità, in occasione di questa relazione, di effettuare una panoramica delle legislazioni dei principali paesi europei, ho ritenuto utile (con tutti i limiti che ciò comporta) andare a verificare e ad estrapolare il tenore delle principali decisioni adottate in materia dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (*).

Ciò ha consentito di avere una panoramica delle problematiche che nei vari Stati aderenti alla Convenzione si sono posti all'attenzione ed allo studio dei giudici di Strasburgo.

Come anticipavo prima, i problemi non sono differenti da quelli che da alcuni anni in particolare hanno infiammato il dibattito italiano.

Uno dei più interessanti problemi che la Corte ha dovuto affrontare riguarda, ad esempio, la possibilità per le Autorità nazionali di limitare in determinate occasioni la diffusione di notizie attinenti inchieste giudiziarie ed addirittura di procedimenti già giunti alla fase dibattimentale.

Il problema è quello ben noto della necessità di contemperare la libertà di stampa, interdicensi la pubblicazione di notizie di rilievo giudiziario lesive (concretamente o potenzialmente) del buon andamento della amministrazione della giustizia. E ciò non solo nei termini maggiormente sentiti nel nostro ordinamento della tutela della segretezza delle indagini, ma anche (e forse soprattutto, per gli ordinamenti di *common law* di tipo anglosassone spesso fondati sulle decisioni di giurie popolari) della tutela della *“autorità e l'imparzialità del potere giudiziario”* per citare espressamente l'art. 10 della Convenzione.

Una tale espressione sta a significare, in primo luogo, la necessità di garantire sempre presso i cittadini *“l'idea che i tribunali costituiscano gli organi idonei a valutare i diritti e gli obblighi giuridici, e a statuire sulle relative controversie, che la collettività li consideri come tali e che la loro capacità ad adempiere tale compito ispiri rispetto e fiducia”*.

Mi chiedo quante volte, ed a che alti livelli anche istituzionali, tale principio sia stato clamorosamente calpestato in nome di un malinteso diritto di critica e di libertà di espressione del pensiero.

Ma quando si citava l'art. 10 della Convenzione si faceva riferimento anche alla necessità che il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero possa trovare un limite nel principio di imparzialità che deve connotare i tribunali, e nei necessari

corollari rappresentati dalla garanzia del buon andamento della amministrazione giudiziaria e dalle garanzie delle parti (si veda anche l'art. 6 della Convenzione).

Ed invero in una sentenza della Corte si legge a proposito del principio di imparzialità che i giornalisti *“devono ricordarsene quando redigono articoli (ed imbastiscono trasmissioni televisive, aggiungerei personalmente) su procedimenti penali in corso, poiché i limiti dei commenti ammissibili non possono inglobare dichiarazioni che rischierebbero, intenzionalmente o no (si veda come la Corte faccia salva una buona fede oramai sempre più rara) di ridurre le chances per una persona di beneficiare di un processo equo oppure di scalzare la fiducia del pubblico nel ruolo dei tribunali nell'amministrazione della giustizia”*.

Interessanti anche alcune pronunce che hanno preso in esame la libertà di espressione degli avvocati ai quali certamente è riconosciuto *“il diritto di pronunciarsi pubblicamente sul funzionamento della giustizia”* purché ciò non avvenga con affermazioni che per *“la genericità, la gravità ed il tono”* siano *“poco compatibili con il contributo che gli avvocati sono chiamati ad apportare alla fiducia del pubblico nella giustizia”*.

Trattandosi di una massima tratta da un giudizio contro lo Stato della Svizzera, ci rendiamo conto come certe *“cadute di stile”*, voglio definirle così, non appartengano solo alla nostra realtà nazionale!

Ovviamente la Corte ha avuto modo di occuparsi anche delle esternazioni dei magistrati affermando più volte il principio che le autorità pubbliche (polizia e magistrati per primi) non possono presentare una persona come colpevole fino a quando *“la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata”*.

Principio che – come opportunamente si è osservato in dottrina – deve certamente essere temperato dalle differenti funzioni svolte da giudici, pubblico ministero e polizia e dal fatto che questi ultimi possano portare argomenti a favore della colpevolezza dell'accusato o addirittura dichiarare le proprie personali convinzioni in tal senso.

Questi principi sono stati posti nell'ultimo trentennio dalla Corte a seguito di ricorsi contro nazioni anche diverse dall'Italia. Quelle più risalenti nel tempo prendono poi il nome delle testate giornalistiche coinvolte nei giudizi ed è facile evincere dalla citazione di sentenze divenute famose come quelle denominate “*Sunday Times*”, “*Observer*” e “*Guardian*” che i rapporti tra “giustizia” ed “informazione” siano sempre stati tesi e conflittuali soprattutto in Gran Bretagna il cui sistema giornalistico per lunga tradizione è sempre stato connotato dall'indipendenza delle inchieste e dalla aggressività dei *tabloid*.

La recente (e per anni selvaggia) crescita ed espansione dei mezzi di comunicazione di massa, la continua sollecitazione del sensazionalismo, per oramai enormi interessi commerciali, l'aumento di personaggi pubblici che, a torto o ragione, cadono nelle maglie della giustizia, l'accentramento in oligopoli del sistema informativo televisivo, la minore presenza di editori “puri” ed indipendenti (in quanto non legati a gruppi industriali, finanziari o politici) hanno condotto l'attuale situazione italiana a livelli altamente preoccupanti.

Lascio ad altri più preparati relatori la proposizione di rimedi a carattere legislativo, anche se si sente parlare di provvedimenti che con la apparenza di incidere sulla tutela della riservatezza e della dignità delle persone sembrano finalizzati a paralizzare e rendere difficoltose le indagini per alcune tipologie di reati. Si pensi, solo per fare un esempio, ovviamente ad una limitazione della possibilità di eseguire intercettazioni telefoniche o ambientali per i reati contro la pubblica amministrazione. Quello che, invece, in questa occasione mi preme sia sottolineato è il grave problema culturale ed etico che si sta radicando e che rende (soprattutto nel nostro Paese) il sistema di necessario interscambio fra giustizia ed informazione un sistema malato e probabilmente ignoto alla esperienza della gran parte delle nazioni europee.

Avuto riguardo al problema culturale è innegabile che nell'ambito dei cosiddetti operatori del diritto vi sia una lacuna enorme rispetto alla capacità di “comunicare”.

Capacità di comunicare che non può e non deve più essere lasciata semplicemente ad alcuni “talenti naturali” i quali spesso hanno adoperato ed adoperano questo loro

personalissimo vantaggio per costruire “luminose” carriere tanto nella magistratura che nell’avvocatura.

Quanti sono i magistrati o gli avvocati che sanno veramente usare il mezzo televisivo o la stampa in maniera appropriata, con ciò intendendosi la capacità di rispondere alle esigenze concrete del mezzo di comunicazione moderno? Chi sa rispondere a quelle esigenze di chiarezza, sinteticità ed immediatezza che necessariamente deve avere la comunicazione moderna?

Nessuno ha mai insegnato agli operatori del diritto a “comunicare” all’esterno della propria cerchia di addetti ai lavori.

Tecnici finissimi, autori di brillanti articoli sulle riviste specializzate risultano talora “inefficaci” quando si tratta di informare un pubblico più vasto.

Oppure si pensi alle ragioni, per fare un esempio di attualità, che la magistratura associata porta avanti per contrastare la riforma dell’ordinamento giudiziario. Pur tenendo conto della volontà di una certa parte del circuito informativo e della stampa che ovviamente hanno manifestato un interesse contrario a quello dei magistrati e che quindi non hanno certo regalato spazi utili, dobbiamo chiederci perché non siamo riusciti a bucare il video, perché non riusciamo a conquistare spazi, non capendo che il video si buca e gli spazi si conquistano non per caso, ma utilizzando un linguaggio nuovo, proponendo temi che abbiano una diretta ricaduta sui cittadini, curando in maniera professionale l’attività di relazioni esterne, avvalendosi ove necessario di esperti in materia.

Eppure in tanti campi (penso alla medicina, all’economia, ai temi ambientali) si registrano enormi passi avanti con inserti, rubriche e quant’altro che non sono pensati per gli addetti ai lavori e che sono capaci di orientare (si spera sempre correttamente e lealmente) il pubblico.

Esistono ovviamente delle rare eccezioni. Abbiamo assistito anche a trasmissioni televisive che “entrano” nel processo, ma personalmente devo riscontrare che una originaria e meritevole tendenza a tentare di spiegare i meccanismi del processo sta lentamente naufragando seguendo una deriva che premia la sola (pur necessaria, in

considerazione della specificità del mezzo televisivo) spettacolarizzazione (talora inutilmente truculenta) ed il sensazionalismo che come si è osservato in dottrina “*si nutre volentieri di contrapposizioni forzate*”.

E qui si viene al problema etico.

Le incerte e talora contraddittorie norme che dovrebbero tutelare la riservatezza delle persone, la segretezza delle indagini e l'imparzialità del giudice, riescono a trovare applicazione solo quando i diretti interessati siano degli anonimi cittadini (dei quali nulla interessa a nessuno) ovvero quando il caso non è eclatante in sé.

Ma di fronte a casi davvero eclatanti nessun obbligo tiene, il diritto di cronaca “*omnia vincit*” e saltano (nel clima esasperato della concorrenza commerciale ed in assenza di una radicata etica professionale) tutti i paletti.

E nel dire ciò non escludo categoria alcuna, intendendo parlare sia dei magistrati, sia degli avvocati che dei giornalisti.

A ciò si deve aggiungere una platea enorme di spettatori televisivi e di lettori che – alla pari di chi propone l'informazione – non ha, se non in minima parte – alcuna cultura giuridica, nel senso che ignora i principali meccanismi di funzionamento dell'apparato legislativo, non ha idea dell'organizzazione giudiziaria ed ignora i meccanismi processuali dei quali ha un vago quadro desunto dalla visione di “*crime movies*” in genere di produzione anglosassone e quindi estranei alla nostra concreta esperienza.

In qualche modo questo circolo non virtuoso deve essere spezzato.

Una opinione pubblica abituata ed educata ad una informazione corretta tenderà a rifiutare l'informazione spazzatura o, quantomeno, non subirà passivamente ed acriticamente quel tipo di messaggio; d'altra parte un sistema informativo maggiormente etico (nel senso più sopra delineato) creerà pubblico maggiormente consapevole.

In materia di cultura giuridica (e non) e di etica professionale non ho mai ritenuto che possa procedersi con forzature o con norme di legge che poi rischiano di creare danni maggiori di quelli che vorrebbero evitare.

Tuttavia, se si vogliono evitare interventi come al solito dettati da singole “emergenze” sull’onda di reazioni emozionali a scandali veri o presunti, dovrà imboccarsi (ed oggi è certamente una buona occasione che ci viene offerta) la strada di una autonoma responsabilizzazione di tutti coloro che in buona fede e lealmente hanno a cuore la realizzazione di un equilibrio tra giustizia, informazione e legalità che deve rappresentare una delle basi della convivenza civile e democratica del nostro Paese.

ANGELO BUSACCA

Giunta Distrettuale A.N.M. Catania

() Le citazioni virgolettate delle sentenze della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, sono tratte da M. CHIAVIARIO, I rapporti giustizia- “media” nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, in Foro it., 2000, V, 209; e da A. TAMIETTI, Processo e mass-media nella giurisprudenza della Corte di Strasburgo, in Diritto Penale e Processo, n. 3\2002, 377.*